



Prefettura di Cristano

(D.P.C.M. DEL 10 APRILE 2020)¹

ALLEGATO N. 1

SPOSTAMENTI (NELLO STESSO COMUNE / IN COMUNE DIVERSO)

SPOSTAMENTI NELLO STESSO COMUNE

REGOLA **DIVIETO**
È VIETATO OGNI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE²
IN MANCANZA DI: COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE / MOTIVI DI SALUTE / SITUAZIONI DI NECESSITÀ

ECCEZIONI (DEROGHE):

LO SPOSTAMENTO È PERMESSO PER :

1) COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE³

È SEMPRE POSSIBILE USCIRE PER ANDARE AL LAVORO (AUTONOMO O DIPENDENTE)
LA GIUSTIFICAZIONE DEL MOTIVO DI LAVORO PUÒ ESSERE COMPROVATA ANCHE ESIBENDO ADEGUATA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL DATORE DI LAVORO (TESSERINI O SIMILI) IDONEA A DIMOSTRARE LA CONDIZIONE DICHIARATA.

2) MOTIVI DI SALUTE

ANIMALI

GLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA CURA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE RIENTRANO NELL'AMBITO DELLA DEROGA RELATIVA AI MOTIVI DI SALUTE, IN QUANTO SONO DA ESTENDERSI ANCHE ALLA SANITÀ ANIMALE⁴

ANZIANI E INABILI

POTRANNO ESSERE CONSENTITI SPOSTAMENTI NEI PRESSI DELLA PROPRIA ABITAZIONE GIUSTIFICATI DA ESIGENZE DI ACCOMPAGNAMENTO DI ANZIANI O INABILI DA PARTE DI PERSONE CHE NE CURANO L'ASSISTENZA IN RAGIONE DELLA RICONDUCIBILITÀ DEI MEDESIMI SPOSTAMENTI A MOTIVAZIONI DI SALUTE⁵

FIGLI MINORI

È DA INTENDERSI CONSENTITO AD UN SOLO GENITORE, SPOSTARSI CON I PROPRI FIGLI MINORI NELL'AMBITO DI SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI SALUTE.⁶

3) SITUAZIONI DI NECESSITÀ

ACQUISTO DI BENI NECESSARI (ALIMENTARI E NON) RICOMPRESI TRA QUELLI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE ESPRESSAMENTE PREVISTE DAL DPCM DEL 10 APRILE 2020⁷

ACQUISTO DEI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI PRESSO LE EDICOLE

ANIMALI

ACCUDIMENTO

¹ Nei casi in cui sia assente la fonte di provenienza, il riferimento è da farsi alle Frequently Asked Questions (F.A.Q.) pubblicate sul sito del Governo.

² Art. 1, 1° co., lett. a) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza il D.P.C.M. dell'8 Marzo 2020 (art. 1, 1° co. lett. a) consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tale possibilità era stata già soppressa dal D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 (art. 1, 1° co. lett.b).

³ Comprovate significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l'autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

⁴ Circolare Ministero della Salute del 12 Marzo 2020.

⁵ Circolare Gabinetto M.I. del 31 Marzo 2020.

⁶ Circolare Gabinetto M.I. del 31 Marzo 2020.

⁷ Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.



Prefettura di Cristano

SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ DI ACCUDIMENTO E GESTIONE DEGLI ANIMALI PRESENTI NELLE STRUTTURE ZOOTECHNICHE AUTORIZZATE O REGistrate DAL SERVIZIO VETERINARIO IVI COMPRESI I CANILI ED I GATTILI.

È, INOLTRE, CONSENTITO L'ACCUDIMENTO E LA CURA DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI IN STATO DI LIBERTÀ (LEGGE N. 281/1991)⁸

PASSEGGIATE

È CONSENTITO USCIRE PER LE ESIGENZE FISILOGICHE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA MA SENZA ASSEMBRAMENTI E MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DA ALTRE PERSONE.

VETERINARIO

SI POSSONO PORTARE GLI ANIMALI DOMESTICI DAL VETERINARIO PER ESIGENZE URGENTI. I CONTROLLI DI ROUTINE DEVONO ESSERE RINVIATI. VISITE VETERINARIE NECESSARIE E NON PROCRASTINABILI POSSONO AVVENIRE SOLO SU PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI E COMUNQUE GARANTENDO LA TURNAZIONE DEI CLIENTI CON UN RAPPORTO UNO A UNO, COSÌ DA EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO E LA PRESENZA DI CLIENTI IN ATTESA NEI LOCALI. IL PROFESSIONISTA E IL PERSONALE ADDETTO DOVRÀ INDOSSARE IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (GUANTI E MASCHERINA).

ANZIANI E INABILI

POTRANNO ESSERE CONSENTITI SPOSTAMENTI NEI PRESSI DELLA PROPRIA ABITAZIONE GIUSTIFICATI DA ESIGENZE DI ACCOMPAGNAMENTO DI ANZIANI O INABILI DA PARTE DI PERSONE CHE NE CURANO L'ASSISTENZA IN RAGIONE DELLA RICONDUCIBILITÀ DEI MEDESIMI SPOSTAMENTI A MOTIVAZIONI DI NECESSITÀ⁹

ASSISTENZA AD UN PARENTE O AD UN AMICO NON AUTOSUFFICIENTI

NEL CASO SI TRATTI DI PERSONE ANZIANE O GIÀ AFFETTE DA ALTRE MALATTIE, RICORDATE PERÒ CHE SONO CATEGORIE PIÙ VULNERABILI E QUINDI CERCATE DI PROTEGGERLE DAI CONTATTI IL PIÙ POSSIBILE.

ATTIVITÀ MOTORIA

L'ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO È CONSENTITA SOLO SE È SVOLTA INDIVIDUALMENTE E IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE. È OBBLIGATORIO RISPETTARE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA. SONO SEMPRE VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI.

L'ATTIVITÀ MOTORIA, GENERALMENTE CONSENTITA, NON VA INTESA COME EQUIVALENTE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA (JOGGING), TENUTO ANCHE CONTO CHE...D.P.C.M. DEL 9 MARZO...TIENE DISTINTE LE DUE IPOTESI, POTENDOSI FAR RICOMPREDERE NELLA PRIMA...IL CAMMINARE IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE¹⁰

FIGLI MINORI

ACCOMPAGNARE I PROPRI FIGLI DAI NONNI ED ANDARE A RIPRENDERLI ALL'INIZIO O AL TERMINE DELLA GIORNATA DI LAVORO

CIÒ È AMMESSO SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITÀ, SE ENTRAMBI I GENITORI SONO IMPOSSIBILITATI A TENERE I FIGLI CON SÉ PER RAGIONI DI FORZA MAGGIORE. IN TALE CASO I GENITORI POSSONO ACCOMPAGNARE I BAMBINI DAI NONNI, PERCORRENDO IL TRAGITTO STRETTAMENTE NECESSARIO PER RAGGIUNGERLI E RECARSÌ SUL LUOGO DI LAVORO, OPPURE PER ANDARE A RIPRENDERE I BAMBINI AL RITORNO. MA SI SOTTOLINEA CHE CIÒ È FORTEMENTE SCONSIGLIATO, PERCHÉ GLI ANZIANI SONO TRA LE CATEGORIE PIÙ ESPOSTE AL CONTAGIO DA COVID-19 E DEVONO QUINDI EVITARE IL PIÙ POSSIBILE I CONTATTI CON ALTRE PERSONE. È QUINDI ASSOLUTAMENTE DA PREFERIRE CHE I FIGLI RIMANGANO A CASA CON UNO DEI DUE GENITORI CHE USUFRUISCONO DI MODALITÀ DI LAVORO AGILE O DI CONGEDI.

GENITORE SEPARATO/DIVORZIATO CHE SI RECA A TROVARE I FIGLI MINORENNI

GLI SPOSTAMENTI PER RAGGIUNGERE I FIGLI MINORENNI PRESSO L'ALTRO GENITORE O COMUNQUE PRESSO L'AFFIDATARIO, OPPURE PER CONDURLI PRESSO DI SÉ, SONO CONSENTITI. TALI SPOSTAMENTI DOVRANNO IN OGNI CASO AVVENIRE SCEGLIENDO IL TRAGITTO PIÙ BREVE E NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI DI TIPO SANITARIO (PERSONE IN QUARANTENA, POSITIVE, IMMUNODEPRESSE ETC.), NONCHÉ SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL GIUDICE CON I PROVVEDIMENTI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O, IN ASSENZA DI TALI PROVVEDIMENTI, SECONDO QUANTO CONCORDATO TRA I GENITORI.

PASSEGGIATE

⁸ Circolare Ministero della Salute del 12 Marzo 2020.

⁹ Circolare Gabinetto M.I. del 31 Marzo 2020.

¹⁰ Circolare Gabinetto M.I. del 31 Marzo 2020.



Prefettura di Oristano

È DA INTENDERSI CONSENTITO AD UN SOLO GENITORE, CAMMINARE CON I PROPRI FIGLI MINORI IN QUANTO TALE ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RICONDOTTA ALLE ATTIVITÀ MOTORIE ALL'APERTO, PURCHÉ IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE.

LA STESSA ATTIVITÀ PUÒ ESSERE SVOLTA, INOLTRE, NELL'AMBITO DI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA SITUAZIONI DI NECESSITÀ¹¹

LOCALI AZIENDALI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPENSE. ACCESSO AI

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPENSE È AMMESSO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, L'ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI DI PERSONALE DIPENDENTE O TERZI DELEGATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA, ATTIVITÀ CONSERVATIVE E DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI PAGAMENTI NONCHÉ ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE.¹²

PASSEGGIATA

SI PUÒ USCIRE DAL PROPRIO DOMICILIO PER SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO. PERTANTO LE PASSEGGIATE SONO AMMESSE SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIE A REALIZZARE UNO SPOSTAMENTO GIUSTIFICATO DALL'ATTIVITÀ MOTORIA.

RESTA INTESO CHE LA GIUSTIFICAZIONE DI TUTTI GLI SPOSTAMENTI AMMESSI, IN CASO DI EVENTUALI CONTROLLI, PUÒ ESSERE FORNITA NELLE FORME E CON LE MODALITÀ DELL'AUTOCERTIFICAZIONE, OVE L'AGENTE OPERANTE NE FACCIA RICHIESTA. IN OGNI CASO, TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO SOGGETTI AL DIVIETO GENERALE DI ASSEMBRAMENTO, E QUINDI DELL'OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA MINIMA DI 1 METRO FRA LE PERSONE.

RECARSI IN UNA DELLE QUALSIASI ATTIVITÀ COMMERCIALI RIMASTE APERTE

PER ASSOLVERE A UNA NECESSITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA DELL'INTERESSATO (O DEL SUO NUCLEO FAMILIARE)¹³

RECARSI IN CHIESA O NEGLI ALTRI LUOGHI DI CULTO

L'ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO È CONSENTITO, PURCHÉ SI EVITINO ASSEMBRAMENTI E SI ASSICURI TRA I FREQUENTATORI LA DISTANZA NON INFERIORE A UN METRO. È POSSIBILE RAGGIUNGERE IL LUOGO DI CULTO PIÙ VICINO A CASA, INTENDENDO TALE SPOSTAMENTO PER QUANTO POSSIBILE NELLE PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE. POSSONO ESSERE ALTRESÌ RAGGIUNTI I LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DEGLI SPOSTAMENTI COMUNQUE CONSENTITI, CIOÈ QUELLI DETERMINATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O DA NECESSITÀ, E CHE SI TROVINO LUNGO IL PERCORSO GIÀ PREVISTO, IN MODO CHE, IN CASO DI CONTROLLO DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE, SI POSSA ESIBIRE O RENDERE LA PREVISTA AUTODICHIARAZIONE.

L'APERTURA DELLE CHIESE NON PUÒ PRECLUDERE ALLA PREGHIERA DEI FEDELI PURCHÉ EVIDENTEMENTE CON MODALITÀ TALI DA ASSICURARE ADEGUATE FORME DI PREVENZIONE DA EVENTUALI CONTAGI: L'ACCESSO, CONFORMEMENTE, ALLA NORMATIVA VIGENTE DEVE ESSERE CONSENTITO SOLO AD UN NUMERO LIMITATO DI FEDELI, GARANTENDO LE DISTANZE MINIME TRA LORO ED EVITANDO QUALSIASI FORMA DI ASSEMBRAMENTO O RAGGRUPPAMENTO DI PERSONE.

AL FINE DI LIMITARE GLI SPOSTAMENTI DALLA PROPRIA ABITAZIONE È NECESSARIO CHE L'ACCESSO ALLA CHIESA AVVENGA SOLO IN OCCASIONE DI SPOSTAMENTI DETERMINATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, OVVERO PER SITUAZIONI DI NECESSITÀ E CHE LA CHIESA SIA SITUATA LUNGO IL PERCORSO, IN MODO CHE, IN CASO DI CONTROLLO DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA, POSSA ESIBIRSI LA PRESCRITTA AUTOCERTIFICAZIONE O RENDERE DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI TALI SPECIFICI MOTIVI.

QUANTO ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE, LE NORME STESSE SONO DA INTENDERSI NEL SENSO CHE LE CELEBRAZIONI MEDESIME NON SONO IN SE VIETATE, MA POSSONO CONTINUARE A SVOLGERSI SENZA LA PARTECIPAZIONE DEL POPOLO PROPRIO PER EVITARE RAGGRUPPAMENTI CHE POTREBBERO DIVENTARE POTENZIALI OCCASIONI DI CONTAGIO.

LE CELEBRAZIONI LITURGICHE SENZA IL CONCORSO DEI FEDELI E LIMITATE AI SOLI CELEBRANTI ED AGLI ACCOLITI NECESSARI PER L'OFFICIATURA DEL RITO NON RIENTRANO NEL DIVIETO NORMATIVO, IN QUANTO SI TRATTA DI ATTIVITÀ CHE COINVOLGONO UN NUMERO RISTRETTO DI PERSONE E, ATTRAVERSO

¹¹ Circolare Gabinetto M.I. del 31 Marzo 2020.

¹² Art. 2, 12° co. del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. Antecedentemente al D.P.C.M. del 10 Aprile vi era la seguente FAQ: Si può raggiungere l'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa? Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall'articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

¹³ Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.



Prefettura di Oristano

IL RISPETTO DELLE OPPORTUNE DISTANZE E CAUTELE, NON RAPPRESENTANO ASSEMBRAMENTI O FATTISPECIE DI POTENZIALE CONTAGIO CHE POSSANO GIUSTIFICARE UN INTERVENTO NORMATIVO DI NATURA LIMITATIVA.

ANALOGHE CONSIDERAZIONI POSSONO ESSERE ESTESE AI MATRIMONI CHE NON SONO VIETATI IN SÉ, IN QUANTO LA NORMA INIBISCE LE CERIMONIE PUBBLICHE, CIVILI E RELIGIOSE AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI CHE SIANO OCCASIONE DI CONTAGIO VIRALE. OVE DUNQUE IL RITO SI SVOLGA ALLA SOLA PRESENZA DEL CELEBRANTE, DEI NUBENDI E DEI TESTIMONI E SIANO RISPETTATE LE PRESCRIZIONI SULLE DISTANZE TRA I PARTECIPANTI, ESSO NON È DA RITENERSI TRA LE FATTISPECIE INIBITE DALL'EMANAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'ATTUALE DIFFUSIONE EPIDEMICA DI COVID 19.¹⁴

RIFIUTI

È POSSIBILE USCIRE DI CASA PER GETTARE I RIFIUTI SEGUENDO LE NORMALI REGOLE GIÀ IN VIGORE IN OGNI COMUNE. ALLO STESSO MODO, PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

SECONDA CASA

È POSSIBILE RAGGIUNGERE LA SECONDA CASA SOLO NEL CASO IN CUI SIA DOVUTO ALLA NECESSITÀ DI PORRE RIMEDIO A SITUAZIONI SOPRAVVENUTE E IMPREVEDIBILI (QUALI CROLLI, ROTTURA DI IMPIANTI IDRAULICI E SIMILI, EFFRAZIONI, ECC.) E COMUNQUE SECONDO TEMPISTICHE E MODALITÀ STRETTAMENTE FUNZIONALI A SOPPERIRE A TALI SITUAZIONI.

¹⁴ Circolare M.I. Direzione Centrale Affari dei Culti del 27 Marzo 2020.



Prefettura di Oristano

SPOSTAMENTI IN UN COMUNE DIVERSO

REGOLA È FATTO DIVIETO A TUTTE LE PERSONE FISICHE DI TRASFERIRSI O SPOSTARSI, CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI O PRIVATI, IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO A QUELLO IN CUI ATTUALMENTE SI TROVANO¹⁵
IN MANCANZA DI: COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE / MOTIVI DI SALUTE / ASSOLUTA URGENZA

ECCEZIONI (DEROGHE):

1) COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE

PERSONA CHE SI TROVI FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA

COLUI CHE SI TROVA FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA NON PUÒ FARVI RIENTRO, A MENO CHE IL RIENTRO NON SIA GIUSTIFICATO DA RAGIONI DI LAVORO.

SE ABITO IN UN COMUNE E LAVORO IN UN ALTRO

IN QUESTI CASI LO SPOSTAMENTO È GIUSTIFICATO PER ESIGENZE LAVORATIVE, SE NON È POSSIBILE LAVORARE DA CASA O FRUIRE DI FERIE O CONGEDI.

2) MOTIVI DI SALUTE

PERSONA CHE SI TROVI FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA

COLUI CHE SI TROVA FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA NON PUÒ FARVI RIENTRO, A MENO CHE IL RIENTRO NON SIA GIUSTIFICATO DA RAGIONI DI SALUTE.

3) ASSOLUTA URGENZA

ASSISTENZA AD UN PARENTE O AD UN AMICO NON AUTOSUFFICIENTI

NEL CASO SI TRATTI DI PERSONE ANZIANE O GIÀ AFFETTE DA ALTRE MALATTIE, RICORDATE PERÒ CHE SONO CATEGORIE PIÙ VULNERABILI E QUINDI CERCATE DI PROTEGGERLE DAI CONTATTI IL PIÙ POSSIBILE.

ESTERO. RIENTRO

NEL CASO IN CUI UNA PERSONA SIA RIENTRATA DALL'ESTERO È CONSENTITO AD UNA SOLA PERSONA (CONVIVENTE O COABITANTE NELLO STESSO DOMICILIO DEL TRASPORTATO, POSSIBILMENTE MUNITA DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE) RECARSÌ A PRENDERE IN MACCHINA ALL'AEROPORTO, ALLA STAZIONE FERROVIARIA O AL PORTO DI ARRIVO LA PERSONA CHE STA RIENTRANDO.¹⁶

FIGLI MINORENNI

ACCOMPAGNARE I PROPRI FIGLI DAI NONNI ED ANDARE A RIPRENDERLI ALL'INIZIO O AL TERMINE DELLA GIORNATA DI LAVORO

CIÒ È AMMESSO SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITÀ, SE ENTRAMBI I GENITORI SONO IMPOSSIBILITATI A TENERE I FIGLI CON SÉ PER RAGIONI DI FORZA MAGGIORE. IN TALE CASO I GENITORI POSSONO ACCOMPAGNARE I BAMBINI DAI NONNI, PERCORRENDO IL TRAGITTO STRETTAMENTE NECESSARIO PER RAGGIUNGERLI E RECARSÌ SUL LUOGO DI LAVORO, OPPURE PER

¹⁵ Art. 1, 1° co., lett. a) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza la fonte normativa era il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, art. 1, 1° co., lett. b). Sul punto è intervenuta anche la CIRCOLARE DEL GABINETTO DEL MINISTRO del 23 MARZO che ha stabilito che "...la citata disposizione...resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi. Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa [scongungere spostamenti in ambito nazionale], la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune..."

¹⁶ Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza", che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all'autorità sanitaria.



Prefettura di Cristano

ANDARE A RIPRENDERE I BAMBINI AL RITORNO. MA SI SOTTOLINEA CHE CIÒ È FORTEMENTE SCONSIGLIATO, PERCHÉ GLI ANZIANI SONO TRA LE CATEGORIE PIÙ ESPOSTE AL CONTAGIO DA COVID-19 E DEVONO QUINDI EVITARE IL PIÙ POSSIBILE I CONTATTI CON ALTRE PERSONE. È QUINDI ASSOLUTAMENTE DA PREFERIRE CHE I FIGLI RIMANGANO A CASA CON UNO DEI DUE GENITORI CHE USUFRUISCONO DI MODALITÀ DI LAVORO AGILE O DI CONGEDI.

GENITORE SEPARATO/DIVORZIATO CHE SI RECA A TROVARE I FIGLI MINORENNI

GLI SPOSTAMENTI PER RAGGIUNGERE I FIGLI MINORENNI PRESSO L'ALTRO GENITORE O COMUNQUE PRESSO L'AFFIDATARIO, OPPURE PER CONDURLI PRESSO DI SÉ, SONO CONSENTITI ANCHE DA UN COMUNE ALL'ALTRO. TALI SPOSTAMENTI DOVRANNO IN OGNI CASO AVVENIRE SCEGLIENDO IL TRAGITTO PIÙ BREVE E NEL RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI DI TIPO SANITARIO (PERSONE IN QUARANTENA, POSITIVE, IMMUNODEPRESSE ETC.), NONCHÉ SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL GIUDICE CON I PROVVEDIMENTI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O, IN ASSENZA DI TALI PROVVEDIMENTI, SECONDO QUANTO CONCORDATO TRA I GENITORI.

LOCALI AZIENDALI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPENSE. ACCESSO AI

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPENSE È AMMESSO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, L'ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI DI PERSONALE DIPENDENTE O TERZI DELEGATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA, ATTIVITÀ CONSERVATIVE E DI MANUTENZIONE, GESTIONE DEI PAGAMENTI NONCHÉ ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE¹⁷

PERSONA CHE SI TROVI FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA

COLUI CHE SI TROVA FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA NON PUÒ FARVI RIENTRO, A MENO CHE IL RIENTRO NON SIA GIUSTIFICATO DA UNA ASSOLUTA URGENZA

È CONSIDERATA UN'ASSOLUTA URGENZA IL RIENTRO A CASA PROPRIA DI CHI NON HA UN'ABITAZIONE NEL COMUNE DOVE SI TROVAVA A TITOLO TEMPORANEO (AD ESEMPIO PER LAVORO) IL 22 MARZO.

RECARSI IN CHIESA O NEGLI ALTRI LUOGHI DI CULTO

L'ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO È CONSENTITO, PURCHÉ SI EVITINO ASSEMBRAMENTI E SI ASSICURI TRA I FREQUENTATORI LA DISTANZA NON INFERIORE A UN METRO. È POSSIBILE RAGGIUNGERE I LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DEGLI SPOSTAMENTI COMUNQUE CONSENTITI, CIOÈ QUELLI DETERMINATI DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O DA NECESSITÀ, E CHE SI TROVINO LUNGO IL PERCORSO GIÀ PREVISTO, IN MODO CHE, IN CASO DI CONTROLLO DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE, SI POSSA ESIBIRE O RENDERE LA PREVISTA AUTODICHIARAZIONE.

SPESA IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI ABITA

È POSSIBILE SPOSTARSI IN ALTRI COMUNI PER FARE LA SPESA NEL CASO IN CUI NEL COMUNE IN CUI SI ABITA NON SIANO PRESENTI PUNTI VENDITA O NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISTARE CON URGENZA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ NON REPERIBILI NEL COMUNE DI RESIDENZA O DOMICILIO.

IN TALI CASI, LO SPOSTAMENTO È CONSENTITO SOLO ENTRO TALI STRETTI LIMITI, CHE DOVRANNO ESSERE AUTOCERTIFICATI.

VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE PUÒ SPOSTARSI DAL COMUNE IN CUI ATTUALMENTE SI TROVA PER PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN QUANTO IL DIVIETO DI SPOSTARSI DAL COMUNE IN CUI CI SI TROVA NON RIGUARDA COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE O CHE SIANO COMUNQUE IMPEGNATI COME VOLONTARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO (AD ES., I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA).

¹⁷ Art. 2, 12° co. del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. Antecedentemente al D.P.C.M. del 10 Aprile vi era la seguente FAQ: Si può raggiungere l'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa? Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall'articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.



Prefettura di Oristano

ATTIVITÀ VIETATE O SOSPESSE

ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE

DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE ABITAZIONI DIVERSE DA QUELLA PRINCIPALE¹⁸

ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI

È FATTO DIVIETO AGLI ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI DI PERMANERE NELLE SALE DI ATTESA DEI DIPARTIMENTI EMERGENZE E ACCETTAZIONE E DEI PRONTO SOCCORSO (DEA/PS), SALVE SPECIFICHE DIVERSE INDICAZIONI DEL PERSONALE SANITARIO PREPOSTO¹⁹

ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI A STRUTTURE DI OSPITALITÀ

L'ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI A STRUTTURE DI OSPITALITÀ E LUNGO DEGENZA, RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA), HOSPICE, STRUTTURE RIABILITATIVE E STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, AUTOSUFFICIENTI E NON, È LIMITATA AI SOLI CASI INDICATI DALLA DIREZIONE SANITARIA DELLA STRUTTURA, CHE È TENUTA AD ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE A PREVENIRE POSSIBILI TRASMISSIONI DI INFEZIONE²⁰

ALLENAMENTO. SEDUTE DI

SONO SOSPESSE LE SEDUTE DI ALLENAMENTO DEGLI ATLETI, PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI, ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI OGNI TIPO²¹

ASSEMBRAMENTO. DIVIETO DI OGNI FORMA DI

È VIETATA, SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO²²

IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO NON PUÒ RITENERSI VIOLATO DALLA PRESENZA IN SPAZI ALL'APERTO DI PERSONE OSPITATE NELLA MEDESIMA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA (AD ESEMPIO, CASE FAMIGLIA)²³

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1, SIA NELL'AMBITO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO, SIA NELL'AMBITO DELLA MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE, ANCHE RICOMPRESI NEI CENTRI COMMERCIALI, PURCHÉ SIA CONSENTITO L'ACCESSO ALLE SOLE PREDETTE ATTIVITÀ.²⁴

I NEGOZI E GLI ALTRI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CHE VENDONO PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITÀ E CHE QUINDI SONO TEMPORANEAMENTE CHIUSI AL PUBBLICO, POSSONO PROSEGUIRE LE VENDITE EFFETTUANDO CONSEGNE A DOMICILIO, NEL RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI SIA PER IL CONFEZIONAMENTO CHE PER IL TRASPORTO, MA CON VENDITA A DISTANZA SENZA RIAPERTURA DEL LOCALE. CHI ORGANIZZA LE ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO - LO STESSO ESERCENTE O UNA CD. PIATTAFORMA - DEVE EVITARE CHE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA CI SIANO CONTATTI PERSONALI A DISTANZA INFERIORE A UN METRO.

ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL'APERTO

NON È CONSENTITO SVOLGERE ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL'APERTO²⁵

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SONO SOSPESSE, AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO 3 DEL D.P.C.M. DEL 10 APRILE 2020. POSSONO, COMUNQUE, PROSEGUIRE SE ORGANIZZATE IN MODALITÀ A DISTANZA O LAVORO AGILE.²⁶

AUTOMOBILE

LE AUTO POSSONO ESSERE UTILIZZATE DA PIÙ PASSEGGERI SOLO SE SI RISPETTA LA DISTANZA MINIMA DI UN METRO. QUESTI LIMITI NON VALGONO SE I MEZZI SONO UTILIZZATI SOLO DA PERSONE CONVIVENTI.

CERIMONIE CIVILI

SONO SOSPESSE²⁷

¹⁸ Art. 1, 1° co., lett. a) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

¹⁹ Art. 1, 1° co., lett. w) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

²⁰ Art. 1, 1° co., lett. x) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

²¹ Art. 1, 1° co., lett. g) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020

²² Art. 1, 1° co., lett. d) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. D.P.C.M. del 9 Marzo 2020, art. 1.

²³ Circolare Gabinetto M.I. del 31 Marzo 2020.

²⁴ Art. 1, 1° co., lett. z) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

²⁵ Art. 1, 1° co., lett. f) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. Ordinanza Ministero della Salute del 20 Marzo 2020, art. 1, lett. b) e Circolare Gabinetto M.I. del 31 Marzo 2020.

²⁶ Art. 2, 1° e 2° co. del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020



Prefettura di Oristano

CERIMONIE FUNEBRI SONO SOSPESI²⁸

CERIMONIE RELIGIOSE SONO SOSPESI²⁹

CONGRESSI / RIUNIONI / MEETING / EVENTI SOCIALI

SONO SOSPESI I CONGRESSI, LE RIUNIONI, I MEETING E GLI EVENTI SOCIALI, IN CUI È COINVOLTO PERSONALE SANITARIO O PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI O DI PUBBLICA UTILITÀ; È ALTRESÌ DIFFERITA A DATA SUCCESSIVA AL TERMINE DI EFFICACIA DEL PRESENTE DECRETO OGNI ALTRA ATTIVITÀ CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE³⁰

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

SONO CHIUSI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, POSTI ALL'INTERNO DELLE STAZIONI FERROVIARIE E LACUSTRI, NONCHÉ NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE³¹

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

SONO SOSPESI GLI EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE DI OGNI ORDINE E DISCIPLINA, IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI³²

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

(DI CUI ALL'ARTICOLO 101 DEL CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO) SONO SOSPESI³³

MANIFESTAZIONI

SONO SOSPESI LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE, GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA IVI COMPRESI QUELLI DI CARATTERE CULTURALE, LUDICO, SPORTIVO, RELIGIOSO E FIERISTICO, SVOLTI IN OGNI LUOGO, SIA PUBBLICO SIA PRIVATO, QUALI, A TITOLO D'ESEMPIO, GRANDI EVENTI, CINEMA, TEATRI, PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI; NEI PREDETTI LUOGHI È SOSPESA OGNI ATTIVITÀ³⁴

MOTO

NON È POSSIBILE ANDARE IN DUE IN MOTO, NON ESSENDO POSSIBILE LA DISTANZA MINIMA DI UN METRO. QUESTI LIMITI NON VALGONO SE IL MEZZO È UTILIZZATO DA PERSONE CONVIVENTI.

MOTORIZZAZIONE CIVILE. ESAMI DI IDONEITÀ PRESSO GLI UFFICI PERIFERICI DELLA

SONO SOSPESI GLI ESAMI DI IDONEITÀ DI CUI ALL'ART. 121 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, DA ESPLETARSI PRESSO GLI UFFICI PERIFERICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE; CON APPOSITO PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE È DISPOSTA, IN FAVORE DEI CANDIDATI CHE NON HANNO POTUTO SOSTENERE LE PROVE D'ESAME IN RAGIONE DELLA SOSPENSIONE, LA PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 121 E 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285³⁵

MERCATI

SONO CHIUSI I MERCATI, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI. DEVE ESSERE IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO³⁶ NEI MERCATI (SIA ALL'APERTO CHE COPERTI) NON POTRANNO ESSERE VENDUTI PRODOTTI DIVERSI DAI GENERI ALIMENTARI O DAI PRODOTTI AGRICOLI.³⁷

MUSEI

SONO CHIUSI³⁸

PALESTRE / CENTRI SPORTIVI / PISCINE / CENTRI NATATORI / CENTRI BENESSERE / CENTRI TERMALI

SONO SOSPESI LE ATTIVITÀ DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI (FATTA ECCEZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA), CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI RICREATIVI³⁹

PARCHI E GIARDINI

È VIETATO L'ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE, ALLE AREE GIOCO E AI GIARDINI PUBBLICI⁴⁰

²⁷ Art. 1, 1° co., lett. i) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

²⁸ Art. 1, 1° co., lett. i) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

²⁹ Art. 1, 1° co., lett. i) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

³⁰ Art. 1, 1° co., lett. s) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

³¹ Art. 1, 1° co., lett. bb) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

³² Art. 1, 1° co., lett. g) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

³³ Art. 1, 1° co., lett. j) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, art. 1, 1° co., lett. e)

³⁴ Art. 1, 1° co., lett. i) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza v. D.P.C.M. dell'8 Marzo 2020, art. 1, 1° co. lett. g)

³⁵ Art. 1, 1° co., lett. v) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

³⁶ Art. 1, 1° co., lett. z) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

³⁷ Circolare Gabinetto M.I. del 27 Marzo 2020.

³⁸ Art. 1, 1° co., lett. j) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, art. 1, 1° co., lett. e)

³⁹ Art. 1, 1° co., lett. u) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁴⁰ Art. 1, 1° co., lett. e) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. Ordinanza Ministero della Salute del 20 Marzo 2020, art. 1, lett. a)



Prefettura di Cristano

PARENTI NON È CONSENTITO ANDARE A FARE VISITA O A MANGIARE DAI PARENTI, IN QUANTO NON È RITENUTO UNO SPOSTAMENTO NECESSARIO

PERSONA CHE SI TROVI FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA

COLUI CHE SI TROVA FUORI DAL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA NON PUÒ FARVI RIENTRO, A MENO CHE IL RIENTRO NON SIA UN'ASSOLUTA URGENZA O NON SIA MOTIVATO DA RAGIONI DI LAVORO O DI SALUTE.

NON È INVECE CONSENTITO ALCUNO SPOSTAMENTO DEI LAVORATORI NELLE ATTIVITÀ TEMPORANEAMENTE SOSPENSE O DI CHI ATTUALMENTE È IN LAVORO AGILE.

QUARANTENA. SOGGETTI IN

È SANCITO IL DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS⁴¹

SCI. COMPENSORI SCIISTICI

SONO CHIUSI GLI IMPIANTI NEI COMPENSORI SCIISTICI⁴²

SECONDA CASA

IN LINEA GENERALE NON È POSSIBILE RAGGIUNGERE LA SECONDA CASA⁴³

SERVIZI ALLA PERSONA

SONO SOSPENSE LE ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA (FRA CUI PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI) DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 244

SERVIZI DI RISTORAZIONE

SONO SOSPENSE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE), AD ESCLUSIONE DELLE MENSE E DEL CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE, CHE GARANTISCONO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. RESTA CONSENTITA LA SOLA RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE SIA PER L'ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO CHE DI TRASPORTO⁴⁵

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

SONO SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65⁴⁶

⁴¹ Art. 1, 1° co., lett. c) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. D.P.C.M. dell'8 Marzo 2020, art. 1, 1° co. lett. c)

⁴² Art. 1, 1° co., lett. h) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v.

⁴³ Art. 1, 1° co., lett. a) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. L'accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

⁴⁴ Art. 1, 1° co., lett. cc) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁴⁵ Art. 1, 1° co., lett. aa) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁴⁶ Art. 1, 1° co., lett. k) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. D.P.C.M. dell'8 Marzo 2020, art. 1, 1° co. lett. h)



Prefettura di Cristano

ATTIVITÀ CONSENTITE

ATTIVITÀ CHE EROGANO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ NONCHÉ SERVIZI ESSENZIALI (LEGGE N. 146/1990)
SONO CONSENTITE⁴⁷

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

È CONSENTITA LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATI NELL'ALLEGATO 1, SIA NELL'AMBITO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO, SIA NELL'AMBITO DELLA MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE, ANCHE RICOMPRESI NEI CENTRI COMMERCIALI, PURCHÉ SIA CONSENTITO L'ACCESSO ALLE SOLE PREDETTE ATTIVITÀ.⁴⁸

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE VENDONO GENERI ALIMENTARI O BENI DI PRIMA NECESSITÀ E CHE QUINDI RIMANGONO APERTE, NON POSSONO CONSENTIRE AI CLIENTI L'ACQUISTO ANCHE DI BENI DIVERSI COME, AD ES.: ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ARTICOLI SPORTIVI, ARTICOLI DI CANCELLERIA, GIOCATTOLI, ETC. PERTANTO, IL RESPONSABILE DI OGNI ATTIVITÀ COMMERCIALE, COMUNQUE DENOMINATA (IPERMERCATO, SUPERMERCATO, DISCOUNT, MINIMERCATO, ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ALIMENTARI VARI), PUÒ ESERCITARE ESCLUSIVAMENTE L'ATTIVITÀ DI VENDITA DEI PREDETTI GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITÀ ED È, COMUNQUE, TENUTO A ORGANIZZARE GLI SPAZI IN MODO DA PRECLUDERE AI CLIENTI L'ACCESSO A SCAFFALI O CORSIE IN CUI SIANO ESPOSTI BENI DIVERSI DAI PREDETTI. NEL CASO IN CUI CIÒ NON SIA POSSIBILE, DEVONO ESSERE RIMOSSE DAGLI SCAFFALI I PRODOTTI LA CUI VENDITA NON È CONSENTITA. TALE REGOLA VALE PER QUALUNQUE GIORNO DI APERTURA, FERIALE, PREFESTIVO O FESTIVO.

NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE SONO APERTE LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI.

NON C'È PIÙ LA DIFFERENZA TRA GIORNI FERIALE, PREFESTIVI E FESTIVI, NÉ QUELLA TRA STRUTTURE DI VENDITA A SECONDA DELLE DIMENSIONI. PERTANTO, ANCHE I SUPERMERCATI E GLI IPERMERCATI PRESENTI NEI CENTRI COMMERCIALI, COSÌ COME TUTTI GLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI, POSSONO ESSERE APERTI TUTTI I GIORNI, MA COMUNQUE SEMPRE LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI PERMESSI. IN TUTTE LE STRUTTURE DEVE ESSERE IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO, ANCHE ATTRAVERSO LA MODULAZIONE DI ACCESSO E DI APERTURA. RESTA VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO.

ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO / ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

COMPRESSE LE FILIERE CHE NE FORNISCONO I BENI E SERVIZI SONO PERMESSE

ATTIVITÀ MOTORIA

È CONSENTITO SVOLGERE INDIVIDUALMENTE ATTIVITÀ MOTORIA IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE, PURCHÉ COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA⁴⁹

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON SONO SOSPENSE ANCHE SE SI RACCOMANDA CHE:

- A) SIA ATTUATO IL MASSIMO UTILIZZO DI MODALITÀ DI LAVORO AGILE PER LE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE AL PROPRIO DOMICILIO O IN MODALITÀ A DISTANZA;
- B) SIANO INCENTIVATE LE FERIE E I CONGEDI RETRIBUITI PER I DIPENDENTI NONCHÉ GLI ALTRI STRUMENTI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA;
- C) SIANO ASSUNTI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E, LADDOVE NON FOSSE POSSIBILE RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO COME PRINCIPALE MISURA DI CONTENIMENTO, CON ADOZIONE DI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
- D) SIANO INCENTIVATE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, ANCHE UTILIZZANDO A TAL FINE FORME DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.⁵⁰

NON È PREVISTA IN GENERALE LA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI. IN OGNI CASO, È FORTEMENTE RACCOMANDATO IL MASSIMO UTILIZZO DI MODALITÀ DI "LAVORO AGILE" O LAVORO A DISTANZA E CHE SIANO INCENTIVATI LE FERIE E I CONGEDI RETRIBUITI PER I DIPENDENTI, NONCHÉ GLI ALTRI STRUMENTI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON SONO SOGGETTE ALLA SOSPENSIONE. DI CONSEGUENZA, UN COMMERCIALISTA PUÒ LAVORARE PER UNA SOCIETÀ DI TRASPORTI COME PER QUALSIASI ALTRO

⁴⁷ Art. 2, 4° co. del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, art. 1, 1° co., lett.e)

⁴⁸ Art. 1, 1° co., lett. z) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁴⁹ Art. 1, 1° co., lett. f) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza v. Ordinanza Ministero della Salute del 20 Marzo 2020, art. 1, lett. b)

⁵⁰ Art. 1, 1° co., lett. ii) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza v. D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, art. 1, 1° co., lett.a



Prefettura di Oristano

CLIENTE. È COMUNQUE FORTEMENTE RACCOMANDATO IL MASSIMO UTILIZZO DI MODALITÀ DI “LAVORO AGILE” O LAVORO A DISTANZA E CHE SIANO INCENTIVATI LE FERIE E I CONGEDI RETRIBUITI PER I DIPENDENTI, NONCHÉ GLI ALTRI STRUMENTI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

TUTTE LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, A PRESCINDERE DALLA FORMA CON CUI VENGONO SVOLTE, SONO ESPRESSAMENTE CONSENTITE IN QUANTO PREVALE LA NATURA DELL'ATTIVITÀ NON LA FORMA CON CUI LA STESSA SI ESERCITA.

ATTIVITÀ SOSPENSE

È CONSENTITA, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, LA SPEDIZIONE VERSO TERZI DI MERCI GIACENTI IN MAGAZZINO NONCHÉ LA RICEZIONE IN MAGAZZINO DI BENI E FORNITURE⁵¹

AUTOMOBILE

LE AUTO POSSONO ESSERE UTILIZZATE DA PIÙ PASSEGGERI SOLO SE SI RISPETTA LA DISTANZA MINIMA DI UN METRO.

QUESTI LIMITI NON VALGONO SE I MEZZI SONO UTILIZZATI SOLO DA PERSONE CONVIVENTI.

AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE NON DI LINEA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DISPONE LA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE NON DI LINEA, FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE E ALLA SOPPRESSIONE DEI SERVIZI IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI SANITARI NECESSARI PER CONTENERE L'EMERGENZA COVID-19 SULLA BASE DELLE EFFETTIVE ESIGENZE E AL SOLO FINE DI ASSICURARE I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI, LA CUI EROGAZIONE DEVE, COMUNQUE, ESSERE MODULATA IN MODO TALE DA EVITARE IL SOVRAFFOLLAMENTO DEI MEZZI DI TRASPORTO NELLE FASCE ORARIE DELLA GIORNATA IN CUI SI REGISTRA LA MAGGIORE PRESENZA DI UTENTI. PER LE MEDESIME FINALITÀ IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CON DECRETO ADOTTATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE, PUÒ DISPORRE, AL FINE DI CONTENERE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, RIDUZIONI, SOSPENSIONI O LIMITAZIONI NEI SERVIZI DI TRASPORTO, ANCHE INTERNAZIONALE, AUTOMOBILISTICO, FERROVIARIO, AEREO, MARITTIMO E NELLE ACQUE INTERNE, ANCHE IMPONENDO SPECIFICI OBBLIGHI AGLI UTENTI, AGLI EQUIPAGGI, NONCHÉ AI VETTORI ED AGLI ARMATORI.⁵²

BICICLETTA

L'USO DELLA BICICLETTA È CONSENTITO PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI LAVORO, IL LUOGO DI RESIDENZA O I NEGOZI CHE VENDONO GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITÀ. È INOLTRE CONSENTITO UTILIZZARE LA BICICLETTA PER SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO NELLA PROSSIMITÀ DI CASA PROPRIA. IN OGNI CIRCOSTANZA DEVE COMUNQUE ESSERE OSSERVATA UNA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

CORRIERI MERCI

I CORRIERI MERCI POSSONO CIRCOLARE

EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE, PARAFARMACIE

SONO APERTE. DEVE ESSERE IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO

ESERCIZI COMMERCIALI LA CUI ATTIVITÀ NON È SOSPESA

GLI ESERCIZI COMMERCIALI LA CUI ATTIVITÀ NON È SOSPESA AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO SONO TENUTI AD ASSICURARE, OLTRE ALLA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO, CHE GLI INGRESSI AVVENGANO IN MODO DILAZIONATO E CHE VENGA IMPEDITO DI SOSTARE ALL'INTERNO DEI LOCALI PIÙ DEL TEMPO NECESSARIO ALL'ACQUISTO DEI BENI. SI RACCOMANDA ALTRESÌ L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ALLEGATO 5⁵³

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

SONO APERTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE PER LA SOLO VENDITA DI PRODOTTI DA ASPORTO DA CONSUMARSI AL DI FUORI DEI LOCALI. SONO APERTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATI NEGLI OSPEDALI E NEGLI AEROPORTI, CON OBBLIGO DI ASSICURARE IN OGNI CASO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO⁵⁴

LUOGHI DI CULTO

L'APERTURA DEI LUOGHI DI CULTO È CONDIZIONATA ALL'ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE TALI DA EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE, TENENDO CONTO DELLE DIMENSIONI E DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI, E TALI DA GARANTIRE AI FREQUENTATORI LA POSSIBILITÀ DI RISPETTARE LA DISTANZA TRA LORO DI ALMENO UN METRO⁵⁵

⁵¹ Art. 2, 12° co. del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020

⁵² Art. 1, 1° co., lett. ff) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁵³ Art. 1, 1° co., lett. dd) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁵⁴ Art. 1, 1° co., lett. bb) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁵⁵ Art. 1, 1° co., lett. i) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.



Prefettura di Cristano

MENSE E CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE

SONO CONSENTI PURCHÉ GARANTISCANO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO

MERCATI

NON SONO CHIUSI I MERCATI PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI. DEVE ESSERE IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO⁵⁶
NEI MERCATI (SIA ALL'APERTO CHE COPERTI) PUÒ ESSERE SVOLTA UNICAMENTE L'ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI NONCHÉ DI OGNI PRODOTTO AGRICOLO.
DOVRÀ, COMUNQUE, ESSERE GARANTITA LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO, ANCHE ATTRAVERSO LA MODULAZIONE DEGLI ACCESSI E DEGLI ORARI DI APERTURA. INOLTRE, PERMANE IL GENERALE DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO.⁵⁷

MERCI. TRANSITO DELLE

NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI PER IL TRANSITO DELLE MERCI
TUTTE LE MERCI (QUINDI NON SOLO QUELLE DI PRIMA NECESSITÀ) POSSONO ESSERE TRASPORTATE SUL TERRITORIO NAZIONALE. IL TRASPORTO DELLE MERCI È CONSIDERATO COME UN'ESIGENZA LAVORATIVA: IL PERSONALE CHE CONDUCE I MEZZI DI TRASPORTO PUÒ SPOSTARSI, LIMITATAMENTE ALLE ESIGENZE DI CONSEGNA O PRELIEVO DELLE MERCI.

MOTO

NON È POSSIBILE ANDARE IN DUE IN MOTO, NON ESSENDO POSSIBILE LA DISTANZA MINIMA DI UN METRO. QUESTI LIMITI NON VALGONO SE IL MEZZO È UTILIZZATO DA PERSONE CONVIVENTI.

PIANTE E FIORI ORNAMENTALI. VENDITA

LA VENDITA (ANCHE AL DETTAGLIO) DI SEMI, PIANTE E FIORI ORNAMENTALI, PIANTE IN VASO, FERTILIZZANTI, AMMENDANTI E DI ALTRI PRODOTTI SIMILI È CONSENTITA IN QUANTO È AMMESSA L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, TRASPORTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI "PRODOTTI AGRICOLI".
DEVE CONSEGUENTEMENTE CONSIDERARSI AMMESSA L'APERTURA DEI PUNTI DI VENDITA DI TALI PRODOTTI, MA IN OGNI CASO ESSA DOVRÀ ESSERE ORGANIZZATA IN MODO DA ASSICURARE IL PUNTUALE RISPETTO DELLE NORME SANITARIE IN VIGORE.

RISTORAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO

È CONSENTITA NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE SIA PER L'ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO CHE DI TRASPORTO.

LA CONSEGNA A DOMICILIO DI ALIMENTI E BEVANDE È CONSENTITA NON SOLO ALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MA ANCHE PER LE ALTRE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, COME PER ESEMPIO UN BAR O UNA PASTICCERIA.

TUTTI GLI ESERCIZI AUTORIZZATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE, COMPRESI I PRODOTTI AGRICOLI, POSSONO CONSEGNARE A DOMICILIO TALI PRODOTTI A CONDIZIONE CHE RISPETTINO I REQUISITI IGIENICO SANITARI, SIA PER IL CONFEZIONAMENTO CHE PER IL TRASPORTO. CHI ORGANIZZA L'ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO – LO STESSO ESERCENTE O UNA CD. PIATTAFORMA – DEVE EVITARE CHE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA CI SIANO CONTATTI PERSONALI A DISTANZA INFERIORE A UN METRO.

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE / STUDI / CLINICHE ODONTOIATRICHE

LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, IVI COMPRESI GLI STUDI E LE CLINICHE ODONTOIATRICHE, POSSONO CONTINUARE AD OPERARE E A EROGARE I PROPRI SERVIZI MA ESCLUSIVAMENTE PER LE PRESTAZIONI CHE I PROFESSIONISTI GIUDICHINO NON RINVIABILI E SEMPRE PREVIO APPUNTAMENTO, PER EVITARE LA PERMANENZA NELLE SALE D'ATTESA. I PROFESSIONISTI E GLI OPERATORI SI ATTENGONO SCRUPOLOSAMENTE AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO, GARANTISCONO L'ACCESSO DI UN SOLO PAZIENTE PER VOLTA E SONO TENUTI AD AVVALERSI DI STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

SERVIZI BANCARI / FINANZIARI / ASSICURATIVI

RESTANO GARANTITI, NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE, I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI⁵⁸

SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA

AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5° C) È FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE⁵⁹

⁵⁶ Art. 1, 1° co., lett. z) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁵⁷ Circolare Gabinetto M.I. del 27 Marzo 2020.

⁵⁸ Art. 1, 1° co., lett. ee) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020.

⁵⁹ Art. 1, 1° co., lett. b) del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020. In precedenza, v. D.P.C.M. dell'8 Marzo 2020, art. 1, 1° co., lett. b).